

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2030

## PROPOSTA DI LEGGE

### d' iniziativa del Deputato LIGUORI

*Annunziata il 15 giugno 1951*

Proroga del termine previsto dalla legge 19 maggio 1951, n. 322, contenente Norme dirette ad agevolare la sistemazione delle controversie in materia di tasse ed imposte dirette sugli affari

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 19 maggio 1951, n. 322, contenente « Norme dirette ad agevolare la sistemazione delle controversie in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari », autorizzava l'Amministrazione finanziaria a concedere ai contribuenti che intendessero avvalersi del beneficio previsto dagli articoli 35 e 37 della legge sulla perequazione tributaria 11 gennaio 1951, n. 25, di eseguire il pagamento a rate dei tributi nel termine non maggiore di 18 mesi decorrenti dal 15 giugno 1951.

Era previsto che il contribuente dovesse presentare agli uffici del registro, entro il termine perentorio del 15 giugno 1951, apposita denuncia.

Tale legge è stata pubblicata solo il 21 maggio 1951 nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114.

D'altra parte, appalesandosi utile prorogare il termine previsto dalla legge 11 gennaio 1951, n. 25, che detta « Norme sulla perequazione tributaria e sul rilevamento fiscale straordinario », il proponente ha presentato altra proposta di legge per la proroga del termine suddetto al 15 settembre 1951.

Poiché il termine di cui alla legge 19 maggio 1951, n. 322, è connesso a quello previsto dalla legge 11 gennaio 1951, n. 25, il proponente ritiene opportuno di chiedere la proroga anche del termine previsto dalla ripetuta legge 19 gennaio 1951, n. 322, alla stessa data del 15 settembre 1951.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

L'articolo 1, comma 1° e 2°, della legge 19 maggio 1951, n. 322, è modificato come segue:

« È in facoltà dell'Amministrazione finanziaria il concedere ai contribuenti che intendono avvalersi del beneficio dell'esonero da penalità previsto dagli articoli 35 e 37 della

---

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

---

legge sulla perequazione tributaria 11 gennaio 1951, n. 25, di eseguire il pagamento a rate dei tributi nel termine non maggiore di 18 mesi, decorrenti dal 15 settembre 1951.

Per ottenere la facilitazione del pagamento rateale a norma del precedente comma, il contribuente deve presentare al competente ufficio del registro, entro il termine perentorio del 15 settembre 1951, apposita domanda, contenente esplicito riconoscimento del debito di imposta o tassa accertato nei suoi confronti.

ART. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.